



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1140**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. RICCARDO CERRA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16235 del 27 novembre 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Riccardo Cerra, nato a Acireale (CT) il 29 luglio 1983;

VISTA la nota del 6 luglio 2018 (prot. Consob n. 0242692/18) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Riccardo Cerra nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 23 luglio 2018 (prot. OCF n. 0026130/18) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note del 5 e 11 settembre 2018 (prot. OCF nn. 0029743 del 6 settembre 2018 e 0030511 del 12 settembre 2018) con cui Banca Mediolanum S.p.A. trasmetteva all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 20 febbraio 2019 (prot. OCF n. 0006379 /19), notificata all'interessato in data 9 marzo 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Riccardo Cerra la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per essersi sostituito a una cliente nella compilazione e sottoscrizione del documento denominato "*Profilo di Consulenza personalizzato*";

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Riccardo Cerra non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 18 maggio 2019, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Riccardo Cerra e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Riccardo Cerra le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- per la violazione consistente nella comunicazione all'intermediario mandante di informazioni non veritiere di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), non è prevista una specifica sanzione – posto che le condotte in esame sono state realizzate antecedentemente alla modifica dell'art. 180, comma 3, lettera *a)*, n. 5 del Regolamento Intermediari, intervenuta con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento in data 20 febbraio 2018 – con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 3, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 3, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che la condotta del consulente - pur caratterizzata da una rilevante potenziale gravità, potendosi l'illegittima contraffazione del questionario riverberare sulle operazioni successivamente compiute, con conseguente esposizione della cliente ad investimenti inadeguati e dell'intermediario alla responsabilità per l'irregolarità delle operazioni eventualmente compiute - non ha spiegato effetti, dal momento che, successivamente alla stessa, non è stata effettuata alcuna operazione finanziaria da parte della cliente;

- ai fini della determinazione della sanzione da applicare nei confronti del Sig. Riccardo Cerra, deve tenersi conto, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, delle seguenti circostanze:

- la violazione accertata è riferibile ad un singolo episodio, verificatosi nei confronti di una sola cliente;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta, oltre al caso in esame, reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;

- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Riccardo Cerra che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte dinanzi all'intermediario ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente e collaborativo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

## DELIBERA

che il Sig. Riccardo Cerra, nato ad Acireale (CT) il 29 luglio 1983, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti